



APPROFONDIMENTO - Costituzione in mora attraverso diffida scritta stragiudiziale

La giurisprudenza (ovvero le sentenze dei giudici) ha elaborato precisi requisiti che debbano ricorrere nella diffida scritta stragiudiziale affinché essa sia idonea a provocare l'effetto interruttivo auspicato dal creditore.

Ad avviso dei giudici, infatti, la lettera raccomandata, ai fini menzionati, **deve contenere 1) l'indicazione del debitore** ("chiara indicazione del soggetto obbligato"), **2) l'esplicitazione di una ben determinata pretesa** (es. il risarcimento di un danno da trasporto) e, infine, **3) l'espressa intimazione di adempimento "idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora"** (Cassazione civile, sez. III, 29/05/1987, n. 4804; in senso analogo Tribunale di Roma, Sezione VIII, sentenza n. 5377 del 7/3/2005).

Risulta così consacrato il principio per cui l'intimazione stragiudiziale, ai fini dell'interruzione, deve essere proposta dal titolare del credito (del diritto al risarcimento) in modo tale da far emergere in maniera assolutamente chiara e univoca l'intento di esercitare il proprio diritto.

Modi appropriati per dimostrare tale volontà potrebbero essere l'esplicitazione, nella lettera monitoria, dell'intenzione di adire, in caso di mancata soddisfazione del credito, gli organi giurisdizionali e la fissazione di un termine per l'adempimento spontaneo da parte del intimato. Conseguente, a titolo esemplificativo, che non possono essere ritenuti sufficienti la richiesta verbale di adempimento (difetta della forma scritta), la sollecitazione (anche scritta, ma) priva del carattere di intimazione vero e proprio in quanto si limita a contenere semplici manifestazioni di giudizio (Cassazione civile, sez. I, 19/01/1995, n. 561), la mera produzione di documenti, pur se idonea a dimostrare l'avvenuta interruzione, senza specificazione dell'intento monitorio (Cassazione civile, sez. II, 30/03/2001, n. 4704), le trattative per comporre bonariamente la vertenza, salvo, in quest'ultimo caso, che dal comportamento del debitore risulti il riconoscimento dell'esistenza del diritto di credito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2944 c.c. (Cassazione civile, sez. III, 13/11/2003, n. 17134), etc.

In tutte queste ipotesi ci si trova di fronte a "semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e di espressa richiesta formale al debitore" (Tribunale di Roma, Sezione VIII, sentenza n. 5377 del 7/3/2005), sicché quest'ultimo non può essere ritenuto costituito efficacemente in mora ai sensi degli artt. 2943 e 1219 c.c.

Per ulteriori approfondimenti contattare dott. Ivan Rigucci – rigucciivan7@gmail.com

TachConsulting S.r.l

Verona Via XXI Novembre, 188/B - 37020 Volargne (VR) • +39 348 5273170 • info@tachconsulting.it

Roma Via Filippo Grisogni, 31 - 00163 Roma • +39 06 69308665 • info@tachconsulting.it

P.IVA 04166780231 • Cap Sociale: 10.000 euro

www.tachconsulting.it